



COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
-PROVINCIA DI PORDENONE-

N° 54 REG. DELIB.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DENOMINATO "DAL MEDUNA AL TAGLIAMENTO" TRA I COMUNI DI SPILIMBERGO, SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA E PINZANO AL TAGLIAMENTO

L'anno **DUEMILATREDICI**, il giorno **VENTISETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18.30** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri.

Si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di unica convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

| | | | | | |
|------------------------|---|-------|------|-------------------------|------|
| Leon Michele - SINDACO | | | | Pres. | Ass. |
| | | | | X | |
| CONSIGLIERI | | Pres. | Ass. | CONSIGLIERI | |
| Volpatti Giulia | X | | | Scandiuzzi Claudio | X |
| Leon Luca | X | | | Bidinost Gianpaolo | X |
| Bisaro Cristian | X | | | Moro Alessandro Umberto | Xag |
| Bratti Valentina | X | | | Durandi Lucio | X |
| Luchini Andrea | X | | | Cimarosti Sebastian | Xag |
| D'Andrea Francesco | X | | | Tramontin Mauro | X |
| Marchi Luigi | | | Xag | Cevrain Mara | X |
| Orlando Ivan | X | | | Moretti Nicolas | X |
| TOTALE NUMERO | | | | 14 | 3 |

Assiste il Segretario Comunale: COLUSSI dott. Claudio

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza:

LÉON dott. Michele, nella sua qualità di: SINDACO

ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta le seguenti deliberazioni:

OGGETTO: Approvazione convenzione per il Servizio Intercomunale di Polizia Locale denominato "Dal Meduna al Tagliamento", tra i Comuni di Spilimbergo, San Giorgio della Richinvelda e Pinzano al Tagliamento.

Il Sindaco relaziona brevemente sulla nuova convenzione del servizio di polizia locale.

Senza interventi da parte dei Consiglieri comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi della L.R. 1/2006 i Comuni di Spilimbergo, Meduno, Pinzano al Tagliamento e Sequals hanno sottoscritto in data 10.03.2008 una convenzione per la gestione del servizio di Polizia Locale in forma associata;
- è intenzione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale di Spilimbergo di procedere allo scioglimento consensuale dell'Associazione Intercomunale denominata "dal Meduna al Tagliamento" tra i Comuni di Spilimbergo, Meduno, Sequals e Pinzano al Tagliamento, a decorrere dal giorno 1.1.2014 (ultimo giorno di validità della convenzione quadro e delle varie convenzione attuative: 31.12.2013);
- a seguito dello scioglimento dell'Associazione Intercomunale, anche l'attuale convenzione per la gestione del servizio di Polizia Locale in forma associata tra i Comuni di Spilimbergo, Meduno, Pinzano al Tagliamento e Sequals nonché San Giorgio della Richinvelda, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 31.07.2013, a seguito dell'aggregazione del Comune di San Giorgio della Richinvelda, a decorrere dal giorno 1.1.2014 (ultimo giorno di validità della convenzione 31.12.2013) cessa di avere ogni effetto;
- che i Comuni di Spilimbergo, San Giorgio della Richinvelda e Pinzano al Tagliamento hanno manifestato, al fine di proseguire nella positiva esperienza di collaborazione maturata sin ora, la volontà di sottoscrivere una nuova convenzione per il Servizio Intercomunale di Polizia Locale;

Rilevata pertanto l'opportunità di costituire una nuova Convenzione per il Servizio Intercomunale di Polizia Locale ai sensi della Legge Regionale 29 aprile 2009 recante "Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia Locale" al comma 2° dell'art. 8 recita *"Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i Comuni e le Province organizzano, in forma singola o associata, i Corpi di polizia locale in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti ad essi demandati dalle leggi e dai regolamenti."*

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione nell'allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale tra i comuni di Spilimbergo – capofila – San Giorgio della Richinvelda e Pinzano al Tagliamento;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 da parte del Segretario Generale;

Con voti espressi ed accertati nei modi di legge: presenti n. 14, votanti n. 14, favorevoli n. 14, astenuti nessuno, contrari nessuno;

DELIBERA

1. Di fare proprie le premesse quale parte integrante del presente atto;
2. Di prendere atto che a seguito dello scioglimento dell'Associazione Intercomunale denominata "dal Meduna al Tagliamento" tra i Comuni di Spilimbergo, Meduno, Sequals e Pinzano al Tagliamento, di conseguenza anche l'attuale convenzione per la gestione del

servizio di Polizia Locale in forma associata tra i Comuni di Spilimbergo, Meduno, Pinzano al Tagliamento e Sequals nonché San Giorgio della Richinvelda, a decorrere dal giorno 1.1.2014 (ultimo giorno di validità della convenzione 31.12.2013) cessa di avere ogni effetto. Da tale data trova attuazione la nuova convezione di cui al successivo punto 3) del presente atto che verrà sottoscritta tra i Comuni di Spilimbergo – capofila – San Giorgio della Richinvelda e Pinzano al Tagliamento;

3. Di approvare la convenzione, per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale tra i comuni di Spilimbergo – capofila – San Giorgio della Richinvelda e Pinzano al Tagliamento, gestione che assume la denominazione, da riportarsi nella documentazione inerente il servizio, “Dal Meduna al Tagliamento”, costituita da n.28 articoli, che allegata al presente atto sub A), ne costituisce parte integrale e sostanziale;
4. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione;
5. Di incaricare il Responsabile dell’Area Vigilanza ad adempiere alle conseguenti formalità previste dalla normativa vigente.
6. Di trasmettere copia del presente atto ai Comuni interessati e alla Direzione Centrale Regionale competente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI espressi ed accertati nei modi di legge: presenti n. 14, votanti n. 14, favorevoli n. 14, astenuti nessuno, contrari nessuno:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n.17.

| | |
|--|---|
| Pareri resi ai sensi dell'art.49 e 147- bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Parere favorevole di regolarità tecnica <input type="checkbox"/> Parere negativo di regolarità tecnica <input type="checkbox"/> Parere <u>NON PREVISTO</u> | <input checked="" type="checkbox"/> Parere favorevole di regolarità contabile <small>Vincolato alla copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2014</small> <input type="checkbox"/> Parere negativo di regolarità contabile <input type="checkbox"/> Parere <u>NON PREVISTO</u> |
| Il Comandante Polizia Municipale | Il Responsabile area servizi interni |
| f.to Gianni Ambotta | f.to dott. Umberto Lodi |

IL PRESIDENTE
f.to LEON dott. Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to COLUSSI dott. Claudio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 29 NOV. 2013 al 13 DIC. 2013.

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi: dal _____ al _____, e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.

S. Giorgio della Richinvelda, **29 NOV. 2013**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to dott. Umberto Lodi

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

dalla sua data (art.1, comma 19, L.R. n.21/2003);

in data _____ per compiuta pubblicazione e non richiesto controllo (art.1 della L.R. n.21/2003);

S. Giorgio della Richinvelda, **29 NOV. 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Claudio Colussi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, AD USO AMMINISTRATIVO.

S. Giorgio della Richinvelda,

Visto:

29 NOV. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Umberto Lodi

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI SPILIMBERGO, SAN GIORGIO
DELLA RICHINVELDA E PINZANO AL TAGLIAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA
LOCALE MEDIANTE UFFICIO COMUNE**

L'anno ... il giorno ... del mese di ... presso ...

TRA

il Comune di Spilimbergo, con sede legale in Spilimbergo piazzetta Tiepolo 1, rappresentato dal dott. Renzo Francesconi il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale ..., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del ...

E

il Comune di San Giorgio della Richinvelda, con sede legale in San Giorgio della Richinvelda via Richinvelda 15, rappresentato dal dott. Michele Leon il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale ..., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del ...

E

il Comune di Pinzano al Tagliamento, con sede legale in Pinzano al Tagliamento via XX Settembre, rappresentato dalla Dott.ssa Debora del Basso il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale ..., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del ...
si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSO

- che la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, Titolo II, Capo V, disciplina l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi tra enti locali e, in particolare, *all'articolo 21, reca la disciplina delle convenzioni tra gli enti locali quali strumenti finalizzati alla gestione coordinata di funzioni e servizi determinati;*
- che la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), all'art. 1, comma 2, prevede la possibilità per i Comuni di gestire il servizio di polizia municipale attraverso forme associative;
- che la legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza o ordinamento della polizia locale) all'articolo 8 prevede che le funzioni di polizia locale vengano svolte mediante l'istituzione del Corpo di polizia locale e all'articolo 10 specifica che il Corpo di polizia locale è una struttura complessa anche a carattere intercomunale a cui siano addetti almeno otto operatori e che nei Comuni in cui vi è impossibilità di istituire autonomamente tale struttura le relative funzioni devono essere assicurate in forma associata;
- che la medesima L.R. n. 9/2009 all'articolo 14, comma 5, disciplina la gestione associata del servizio di polizia locale mediante convenzione;

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 ha per oggetto la gestione in forma associata delle seguenti funzioni istituzionali di polizia locale:
 - a) polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti;
 - b) controllo in materia urbanistico-edilizia e tutela dell'ambiente;
 - c) vigilanza sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
 - d) servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del Comune;
 - e) attività di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali comunali;
 - f) supporto delle attività di controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
 - g) polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente;
 - h) polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente, nel rispetto di eventuali intese tra le autorità competenti;
 - i) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune e, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio.
3. I Comuni aderenti alla presente convenzione, attraverso la gestione associata del servizio di polizia locale, si impegnano altresì a sviluppare azioni coordinate volte a garantire più alti livelli di sicurezza urbana e a prevenire i fenomeni di illegalità.
4. Per lo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni di polizia locale elencate nei commi precedenti, i Comuni aderenti istituiscono il Corpo intercomunale di polizia locale denominato **"dal Meduna al Tagliamento"**.
5. Il Comune di Spilimbergo svolge il ruolo di Comune capofila della gestione associata.

Art. 2 (Finalità)

1. La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato dei servizi di polizia locale attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.
2. La gestione associata del servizio di polizia locale costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.

Art. 3 (Principi)

1. L'organizzazione in forma associata del servizio di polizia locale deve essere improntata ai seguenti principi:
 - massima attenzione alle esigenze dell'utenza;

- preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
- l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia locale oggetto della presente convenzione;
- l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di polizia locale;
- attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

Art. 4

(Ambito territoriale)

1. L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di polizia locale è individuato, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'articolo 13 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
2. Atti e accertamenti relativi ai servizi di polizia locale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della polizia locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.
3. L'intestazione degli atti contiene altresì l'indicazione dello svolgimento del servizio in forma associata, della sede del Comando intercomunale.

Art. 5

(Sede del Comando intercomunale e degli sportelli)

1. La sede del Comando intercomunale di polizia locale viene individuata presso il Comune di Spilimbergo piazzetta Tiepolo 1 il quale opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli.
2. In considerazione di necessità dell'utenza vengono attivati i seguenti sportelli di apertura al pubblico presso i Comuni di San Giorgio della Richinvelda e Pinzano al Tagliamento.

Capo II

Organizzazione e funzionamento della gestione associata

Art. 6

(Organizzazione del Comando intercomunale e nomina del Comandante del Corpo Intercomunale)

1. Alla direzione del Comando Intercomunale è preposto un Comandante che opera sulla base dei principi contenuti nella presente convenzione e degli indirizzi forniti ai sensi dell'articolo 12.
2. Il Comandante, per il funzionamento del Comando intercomunale e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, si avvale di tutto il personale del Corpo intercomunale di polizia locale, nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati secondo le modalità indicate agli successivi.

3. La nomina del Comandante del Corpo intercomunale è conferita con decreto del Sindaco del Comune capofila d'intesa con l'organismo di cui all'articolo 12, al soggetto che riveste il grado superiore fra il personale della gestione associata.
4. Al Comandante competono la gestione delle attività inerenti le funzioni di cui all'articolo 1 e lo svolgimento di tutti i compiti previsti dall'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 7

(Regolamento del Corpo intercomunale di polizia locale)

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Intercomunale di polizia locale sono disciplinati da apposito regolamento Comunale per la Polizia Locale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 sarà approvato entro 180 giorni dall'attivazione della presente convenzione.
3. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento sarà applicabile il regolamento del Comune di Spilimbergo, in quanto compatibile con la presente convenzione.

Art. 9

(Competenze del Comando intercomunale)

1. Il Comando intercomunale svolge, nel periodo di durata della presente convenzione, le attività di vigilanza connesse con le funzioni elencate all'art. 1 della presente convenzione, adottando tutti gli atti e i provvedimenti necessari.
2. Il Comando intercomunale potrà svolgere, previa approvazione della Conferenza dei Sindaci, anche in forma disaggregata, inoltre, con personale amministrativo assegnato, le seguenti attività amministrative:
 - a) gestione pubblicità sulle strade;
 - b) gestione passi carrai;
 - c) certificazione idoneità alloggiativa;
 - d) ulteriori attività amministrative potranno essere avviate su espressa indicazione della Conferenza dei Sindaci.

Art. 10

(Competenze degli sportelli del Comando intercomunale)

1. Gli sportelli costituiscono articolazioni del Comando intercomunale sul territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione, secondo le modalità disciplinate dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Gli sportelli del Comando svolgono un ruolo di relazione con l'utenza con obiettivi di semplificazione e immediatezza.

Art. 11

(Attività di coordinamento tra gli enti associati)

1. Al Comandante del Corpo intercomunale competono funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra i Comuni aderenti alla convenzione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento del servizio associato.

2. Il Comandante del Corpo intercomunale riveste altresì il ruolo di referente e coordinatore del personale addetto alle funzioni di polizia locale di tutti i Comuni convenzionati e ne organizza l'attività.
3. Gli enti convenzionati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con il Comando intercomunale fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio e fornendo al Comandante del Corpo intercomunale gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12

(Attività di direzione e vigilanza).

1. I compiti di programmazione e indirizzo del servizio associato sono svolti dalla Conferenza dei Sindaci degli enti convenzionati in conformità con gli strumenti di programmazione dei singoli Comuni. Per lo svolgimento di tali compiti la Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno
2. In particolare, entro la data del 31 gennaio di ogni anno la Conferenza predispone una relazione programmatica contenente l'individuazione degli obiettivi comuni del servizio da sottoporre alle rispettive Giunte Comunali.
3. Alla Conferenza dei Sindaci partecipano con funzioni consultive, il Comandante del Corpo intercomunale di polizia locale, e i Segretari comunali dei Comuni convenzionati al fine di formulare proposte programmatiche e tecnico-consultive sugli obiettivi da perseguire nello svolgimento del servizio associato.
4. Le funzioni di verifica e di controllo del raggiungimento degli obiettivi, dell'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente convenzione spettano alla Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione predisposta dal Comandante del Corpo intercomunale e sono svolte con le cadenze previste nella relazione programmatica predisposta dalla Conferenza stessa.

Capo III

Rapporti tra enti convenzionati

Art. 13

(Durata della convenzione)

1. La durata della convenzione è stabilita in anni 5 dal 01.01.2014 al 31.12.2018
2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, per un periodo di tempo di pari durata, o prorogata.

Art. 14

(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)

1. Il recesso è comunicato alla Conferenza dei Sindaci entro il 30 settembre e decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione. Qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.
2. Il recesso di un Comune aderente non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante finché i Comuni convenzionati sono almeno due e siano comunque rispettati i parametri di cui all'articolo 10, comma 2 della L.R. n. 9/2009.
3. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dai Consigli Comunali di tutti gli enti convenzionati. L'atto di

scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

Art. 15
(Modifiche della convenzione)

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni consiliari uniformi da parte di tutti gli enti convenzionati.
2. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere proposte alla Conferenza dei Sindaci.
3. Il recesso di un Comune convenzionato o l'adesione di altri Comuni alla presente gestione associata comportano la modifica della convenzione.
4. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

Art. 16
(Rapporti finanziari e garanzie)

1. I Comuni aderenti alla convenzione versano una quota annua necessaria per l'effettuazione delle funzioni e dei servizi in gestione associata. Tale quota è definita dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno e, per il primo anno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della convenzione, il Comandante del Corpo intercomunale comunica alla Conferenza dei Sindaci il fabbisogno delle risorse economiche cosicché la Conferenza possa stabilire la quota di partecipazione di ciascun Comune convenzionato.
3. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza al Comune sede del Comando Intercomunale.
4. I Comuni aderenti alla convenzione versano una quota annua necessaria per l'effettuazione delle funzioni e dei servizi in gestione associata. Tale quota è definita dalla Conferenza dei Sindaci che partecipano alla gestione associata.
5. La quota è determinata in relazione alla previsione di spesa definita dal Comandante
6. Il Comandante del Corpo intercomunale redige entro il 30 novembre un apposito prospetto preventivo per l'anno successivo e, entro il 31 gennaio, un rendiconto delle spese relative alla gestione associata dell'anno precedente.

Art. 17
(Spese)

1. Le spese necessarie all'espletamento del servizio associato nonché le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili destinati allo stesso sono anticipati dal Comune Capofila che è responsabile dello stato di efficienza dei beni stessi.
2. e spese suddette solo a titolo esemplificativo, sono di seguito sommariamente elencate:
 - spese generali per la gestione della sede;
 - spese per carburanti;
 - spese per manutenzione, assicurazione, tassa di circolazione dei veicoli;
 - spese per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature in dotazione;
 - canoni per collegamenti telematici con la MCTC;
 - abbonamenti telefonici fissi e mobili;

- spese per l'hardware e software;
- spese di cancelleria,;
- spese per la riscossione delle contravvenzioni ivi comprese la formazione e riscossione dei ruoli;
- spese per le divise ed altre dotazioni individuali del personale.

Art. 18

(Riparto delle spese tra i comuni)

1. Il riparto delle spese tra i comuni convenzionati è determinato, sulla base del servizio effettivamente usufruito, secondo il seguente parametro:

$$Sc = \frac{St \times Hc}{Ht}$$

dove:

- Sc indica la quota di spesa attribuita al singolo comune;
 - St corrisponde alla sommatoria di St1, St2, St3 e St4:
dove
 - St1 = spese per il personale assunto dalla convenzione e/o per quello assegnato in base alle ore effettivamente espletate in convenzione (retribuzioni e contribuzioni – salario accessorio – formazione)
 - St2 = spese di funzionamento e manutenzione (come definito dall'art. 17)
 - St3 = spese di ammortamento dei beni successivamente acquistati dal servizio associato
 - St4 = spese generali determinate come al successivo articolo;
 - Hc indica le ore di servizio effettivamente svolte in favore dei singoli comuni;
 - Ht indica le ore totali svolte (effettiva presenza) dal personale assegnato.
2. I contributi eventualmente ottenuti a favore del servizio associato sono scomutate dal costo complessivo del servizio.

Art. 19

(Determinazione delle spese generali)

1. Le spese generali sostenute dal comune capofila per la gestione del servizio associato della polizia municipale sono così definite:

Sg1= spese per la gestione ed amministrazione del personale: i costi relativi al servizio del personale del comune capofila determinati in base al numero del personale assegnato all'Ufficio comune del servizio associato in rapporto direttamente proporzionale al numero totale dei dipendenti;

Sg2 = spese per la gestione economica, finanziaria e per gli acquisti determinate come segue: i costi del servizio contabilità e provveditorato del Comune capofila ripartiti in percentuale sulla base del valore complessivo annuo delle spese effettuate dal servizio associato e il totale delle spese effettuate dal Comune capofila;

Art. 20

(Rapporti finanziari)

1. I Comuni Convenzionati si impegnano a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione della presente convenzione qualora le spese, come sopra quantificate, non vengono coperte dal contributo regionale e si obbligano a versare la quota di propria spettanza al Comune capofila come da articolo successivo. Per il primo anno di vigenza della presente la quota a carico di ogni Comune sarà versata entro 60 giorni dalla firma.
2. Le assegnazioni finanziarie eventualmente ricevute dalla Regione, detratte le spese della presente convenzione come elencate all'art. 17 sono ripartite dal Comune Capofila tra tutti i Comuni aderenti secondo i seguenti criteri stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci

Art. 21
(Rendiconto delle spese)

1. Il rendiconto delle spese complessive per la gestione del servizio associato predisposto dal comune capofila in base al bilancio consuntivo dell'ente è approvato dalla Conferenza dei Sindaci.
2. I comuni convenzionati hanno il diritto e la facoltà di esaminare i documenti contabili del comune capofila nonché i rapporti di servizio del corpo dei vigili urbani.
3. Il versamento a saldo di quanto dovuto dal comune convenzionato, come determinato ai sensi degli articoli 17 e 18 dovrà essere effettuato entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto da parte della Conferenza dei Sindaci.

Art. 22
(Beni e strutture)

1. I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione ai singoli servizi e quelli eventualmente acquistati. Nello svolgimento dei servizi trasferiti vengono impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli Comuni i quali provvedono, a loro cura e spese, ad integrare le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all'impiego fatto per i servizi convenzionati.
2. La custodia, la gestione delle attrezzature di proprietà nonché le spese per il funzionamento del servizio gestito in convenzione sono a carico degli enti associati, che provvedono a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette.
3. I beni destinati al servizio associato possono essere acquistati *pro quota* in comproprietà da tutti i Comuni partecipanti ovvero da un singolo Comune e conferiti all'associazione, secondo le modalità indicate dalla Conferenza dei Sindaci.
4. Qualora le attrezzature dovessero subire danni di qualsiasi natura durante l'utilizzo, le spese conseguenti saranno equamente ripartite tra i comuni associati.

Art. 23
(Risorse umane)

1. La gestione associata è composta da tutto il personale appartenente al Corpo intercomunale di polizia locale, compreso il personale amministrativo.
2. Il personale viene assegnato, per tutta la durata del servizio presso il Comando intercomunale, nelle forme consentite dalla vigente legislazione.
3. Annualmente entro il mese di gennaio, il Comandante del Corpo intercomunale presenta alla Conferenza dei Sindaci una proposta di organizzazione del servizio con eventuale

assunzione di nuovo personale necessario ad integrare la dotazione organica programmata, che viene approvata all'unanimità.

4. Il personale assegnato dagli enti convenzionati, per tutta la durata del servizio associato è funzionalmente dipendente dal Comandante del Corpo intercomunale conservando la propria dipendenza dal Comune nel quale è organicamente inserito.

Art. 24

(Armamento del personale di polizia locale)

1. Al fine di garantire uniformità di intervento e di tutela dell'incolumità degli operatori su tutto il territorio dei Comuni associati, gli enti convenzionati provvedono all'armamento del proprio personale di polizia locale, disciplinando nel regolamento di cui all'articolo 7 i casi di utilizzo delle armi nonché le modalità di consegna e custodia delle stesse.
2. Gli enti convenzionati stabiliscono sin d'ora di istituire l'armeria presso il Comune di Spilimbergo.

Art. 25

(Proventi contravvenzionali)

1. I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti restano di spettanza del Comune nel cui territorio sono accertate le violazioni.
2. Le sanzioni amministrative verranno introitate su conto corrente postale intestato al ciascun Comune di riferimento ovvero al Comune di Spilimbergo quale capofila, e registrate in un unico registro generale depositato presso l'Ufficio Unico.
3. Il Comune di Spilimbergo provvederà ogni quadrimestre a liquidare i proventi ad ogni singolo ente secondo il criterio della competenza per territorio.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 26

(Controversie)

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui:
 - uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni,
 - uno nominato dalla Conferenza dei Sindaci,
 - uno nominato di comune accordo fra i Comuni contestanti e la Conferenza dei Sindaci.Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.

Art. 27

(Disposizioni in materia di privacy)

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso il Comando intercomunale per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Comandante.

3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 28

(Disposizioni finali)

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.